

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che fissa il contributo finanziario concesso dalla Comunità al Marocco per l'acquisto di vaccino, nel quadro della lotta contro l'afta epizootica

(93/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 13,

considerando che dal 1991 si registrano focolai di afta epizootica in Marocco; che questa evoluzione della situazione zoonosanitaria in Marocco costituisce un pericolo per la Comunità;

considerando che è opportuno prestare assistenza al Marocco nella lotta contro l'afta epizootica, conformemente all'articolo 8 e 13 della decisione 90/424/CEE;

considerando che il Regno del Marocco si è impegnato, con lettera del 26 maggio 1992, a prendere provvedimenti per l'eradicazione della malattia nel suo territorio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Marocco può ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'acquisto di vaccino antiaftoso, nel quadro del programma che deve essere realizzato nel 1992 nelle seguenti province: Tangeri, Tetouan, Larache, Chefchaouen, Al Hoceima, Nador, Oujda, Kenitra, Sidi Kacem, Taounate, Tarza, Fez e Meknes.

Articolo 2

Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è concesso a condizione che le autorità marocchine adottino le seguenti misure:

- 1) Un programma sistematico di vaccinazione nelle provincie specificate all'articolo 1 delle specie ricettive, e più precisamente:
 - vaccinazione due volte all'anno di tutti gli ovini e i caprini,
 - vaccinazione annuale di tutti i bovini,utilizzando un vaccino contenente un ceppo efficace e ben sperimentato del sottotipo 01, del quale l'istituto

comunitario di coordinamento dei vaccini antiaftosi (CCI) abbia riconosciuto l'efficacia ai fini dell'eradicazione del ceppo virale locale.

- 2) Marcatura degli animali con un apposito bollo, indicante che sono stati vaccinati.
- 3) Uno studio epidemiologico su ogni focolaio della malattia, per individuarne l'origine e il possibile ambito di diffusione.
- 4) Limitazioni territoriali per frenare la propagazione della malattia fuori dalla zona infetta.
- 5) Il vaccino deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - essere pienamente conforme alle disposizioni della Farmacopea europea;
 - il laboratorio che lo produce deve fornire all'Istituto comunitario di coordinamento i dati necessari per verificare la conformità del vaccino alle condizioni prescritte.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità ammonta a 1 Mio di ECU.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario della Comunità viene versato:

- non appena la Commissione abbia ricevuto un rapporto sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 2;
- non appena siano stati presentati i documenti comprovanti l'acquisto del vaccino da utilizzare a norma dell'articolo 1.

2. Il Regno del Marocco dovrà trasmettere il rapporto e la documentazione di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.